

FOGLIO INFORMATIVO

per clientela al dettaglio

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni, del Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti" e a quanto previsto dal Decreto legislativo, 06.9.2005 n. 206 "Codice del Consumo" e s.m.i., per quanto di competenza.

Contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della clientela, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Adattofin Mediazione Creditizia SpA, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ed è inoltre accessibile presso il sito ufficiale del mediatore www.adattofin.it. Le informazioni pubblicizzate in questo foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Adattofin Mediazione Creditizia SpA, con sede legale in Via Angelico, 163 - 00195 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA n. 08262641007, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Roma con il n. RM-1084570, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi, n. M10 del 14/11/2012, capitale sociale €120000 i.v., telefono 06.99701139, e-mail: info@adattofin.it PEC: adattofin@pec.it, sito internet www.adattofin.it, assicurazione per i rischi professionali con Lloyd's (M&B) con polizza n. GF235475828593-LB emessa il 28/10/2023.

I presenti sono verificabili sul sito dell'OAM - Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi - all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il mediatore creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente, nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore creditizio può svolgere l'attività di consulenza, anche in forma svincolata e autonoma rispetto all'intermediazione del finanziamento, purché si tratti di attività connessa e strumentale all'attività principale.

L'esercizio professionale dell'attività di mediazione creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128-septies del TUB e ai loro dipendenti e collaboratori.

La mediazione creditizia comprende la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia sulla conclusione positiva della mediazione nonché sull'effettiva concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e l'entità delle spese di istruttoria della pratica stabilite dalle banche e/o dagli intermediari finanziari. Di conseguenza, potrebbe verificarsi il caso che non si possa trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento richiesto, in tutto o in parte, al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio. Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari: ne deriva che nessuna responsabilità è imputabile al Mediatore Creditizio.

Per espletare la propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione regolamentato da appositi accordi distributivi (cd. operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione regolamentato contrattualmente (cd. operatività "fuori convenzione"); in tale ultimo caso il Mediatore Creditizio ha comunque l'obbligo di comunicare al finanziatore gli eventuali oneri a carico del cliente e relativi al suo intervento che andranno inseriti nel calcolo del TAEG. Adattofin Mediazione Creditizia SpA opera intermediando prodotti di più enti finanziari. Per conoscere l'elenco degli enti finanziari fare richiesta a info@adattofin.it Nel caso in cui vi sia l'intervento di due o più mediatori creditizi (cd. co-mediazione), al cliente sarà fornita adeguata e tempestiva informativa sull'identità e il ruolo rivestito dagli intermediari del credito interessati.

Nel caso in cui il cliente nel questionario di adeguata verifica (D.Lgs. 231/07) e nel contratto di mediazione sottoscritto tra le parti, dichiari di rientrare nella categoria della "Clientela al Dettaglio", verranno applicate le condizioni presenti in questo foglio informativo, dal Codice del Consumo (D.Lgs. 06.9.2005 n. 206, articoli da 18 a 27, art. 37bis e da 45 a 67) e dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145.

Rientrano nella "Clientela al Dettaglio" le seguenti categorie: i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e il corrispettivo è concordato tra il Mediatore Creditizio e il cliente esclusivamente in forma scritta in apposito contratto. I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di percentuale calcolata sul valore erogato del finanziamento:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO
Prestiti personali.	0%
Cessioni del quinto dello Stipendio (CQS), Cessione del quinto della Pensione (CQP), Delega (Del), Anticipo TFS	Fino a un massimo del 10% calcolata sul montante lordo *
Qualsiasi tipo di finanziamento sotto qualsiasi forma, ad eccezione di prestiti personali, Cessioni del quinto dello Stipendio (CQS), Cessione del quinto della Pensione (CQP), Delega (Del), Anticipo TFS.	Fino a un massimo del 5% (cinqueper cento) sull'importo del finanziamento deliberato
Spese d'istruttoria.	Fino a un massimo di euro 10.000
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) a carico del Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione.	Fino a un massimo di euro 10.000
Penali. <i>Le penali sopra indicate saranno dovute dal Cliente nell'ipotesi in cui dovesse rifiutare di concludere il finanziamento nonostante l'approvazione della richiesta da parte della banca o dell'intermediario finanziario nonché nei casi in cui il finanziamento non sia stato erogato per circostanze ostative riferibili al Cliente e da quest'ultimo non comunicate al Mediatore Creditizio in violazione degli obblighi del Cliente previsti dal contratto di mediazione.</i>	Fino a un massimo del 5% (cinqueper cento) sull'importo del finanziamento deliberato ma non erogato per rinuncia del cliente senza giustificato motivo - per come definito nel contratto di mediazione - ovvero per motivi/circostanze ostative riferibili al cliente e da quest'ultimo non comunicate al Mediatore Creditizio.

L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del cliente, saranno comunicate al finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo). La medesima provvigione sarà comunque dovuta dal cliente anche nell'ipotesi in cui dovesse rifiutare la conclusione del finanziamento a seguito dell'approvazione da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Adattofin Mediazione Creditizia SpA potrà ricevere commissioni o altre somme dal finanziatore per l'attività prestata in relazione al contratto di credito: qualora l'importo non fosse noto al momento della consegna del presente foglio informativo, il Cliente riceverà comunicazione dell'importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento ed, in relazione ai contratti di credito immobiliare, attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato - PIES" che gli sarà messo a disposizione dalla banca e/o dall'intermediario finanziario. L'eventuale provvigione che Adattofin Mediazione Creditizia SpA dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non sarà portata in detrazione della provvigione pagata dal cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le eventuali spese notarili e le imposte relative al finanziamento, rinvenibili nei fogli informativi del soggetto erogante per il prodotto finanziario oggetto di mediazione creditizia o previsti per tipologia di finanziamento anche se non specificatamente indicati ed applicati da soggetti terzi o erariali.

**Il compenso per l'attività di mediazione svolta da Adattofin Mediazione Creditizia SpA per il prodotto CQS, CQP, DEL o Anticipo TFS sarà trattenuto, al momento dell'erogazione del netto ricavato del finanziamento intermediato, direttamente dall'istituto di credito mutuante o intermediario finanziario prescelto, secondo le condizioni contrattuali in essere tra il mediatore creditizio e il cliente finanziato, che lo riconoscerà al mediatore creditizio.*

**Nel caso in cui il prodotto CQS, CQP, DEL o Anticipo TFS sia regolato secondo il metodo del "tutto TAN", non sarà previsto alcun compenso di mediazione tra il mediatore creditizio e il cliente finanziato e la provvigione sarà riconosciuta al mediatore creditizio dal soggetto finanziatore.*

**Per i soli finanziamenti erogati da istituti che aderiscono al Protocollo Assofin, la provvigione di mediazione sarà determinata nel rispetto del predetto Protocollo d'Intesa, stipulato con le Associazioni dei Consumatori partecipanti al tavolo "Associazioni Consumatori Assofin" su finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento a cui l'istituto di credito aderisce, pertanto in caso di rinnovo del prestito al Cliente su un finanziamento precedentemente concesso ed erogato, la provvigione massima applicabile dal Mediatore Creditizio verrà calcolata sulla differenza tra a) il capitale lordo mutuato del nuovo prestito e b) il debito residuo del prestito che viene estinto (c.d. "delta montante").*

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Finalità del contratto di mediazione creditizia. Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento.

Durata e modalità del contratto di mediazione creditizia. Il contratto è a tempo determinato con una durata massima di un anno. Alla scadenza l'incarico cesserà e non sarà soggetto a rinnovo automatico anche se potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.

Per tutta la validità del contratto di mediazione creditizia, l'incarico è non revocabile: il cliente non ha la facoltà di revocare l'incarico di mediazione per tutta la durata dello stesso.

La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto di contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.

L'incarico viene conferito dal cliente al mediatore creditizio per iscritto attraverso il "mandato di mediazione" e sarà svolto in esclusiva. Per tutta la durata del contratto il cliente non può ricercare autonomamente il finanziamento né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi.

Attività connesse e strumentali. Gli eventuali servizi accessori offerti separatamente dalla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:

- INTERMEDIAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI (per tale servizio accessorio si rinvia alle disposizioni di trasparenza previste dalla normativa di settore);

- SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA

Si tratta di servizi, anche non direttamente connessi con gli aspetti finanziari dell'attività aziendale, espressamente strutturati per soddisfare le esigenze degli operatori economici e che vengono personalizzati sulla base delle esigenze del cliente.

Risoluzione del contratto e penali. Il mediatore creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa comunicazione scritta da inviarsi al cliente a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi: a) il cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l'obbligo di esclusiva, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il cliente dovrà corrispondere al mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel presente foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'art. 1382 del Codice civile.

Diritti del Cliente.

1) Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del presente "Foglio Informativo" di tempo in tempo vigente, contenente l'informativa sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, presso i locali di Adattofin Mediazione Creditizia SpA aperti al pubblico.

2) Adattofin Mediazione Creditizia SpA mette a disposizione del Cliente su supporto durevole anche sul suo sito web (www.adattofin.it) il presente "Foglio Informativo" nonché copia delle Guide di cui alla Sezione II, paragrafo n. 2 del Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i.

3) Nel caso di offerta fuori sede, il Cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del contratto di mediazione creditizia il presente "Foglio Informativo".

4) Qualora Adattofin Mediazione Creditizia SpA si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf o similare scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente "Foglio Informativo", nonché della eventuale Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.

5) Il Cliente ha diritto di ottenere una copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che includa anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisca il frontespizio del Contratto e di poterlo esaminare al fine di effettuare una ponderata valutazione del medesimo. La consegna della copia del testo del Contratto non impegna le parti alla conclusione del Contratto.

6) Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su sua richiesta o di colui che gli succede a qualsiasi titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;

5) Solo nel caso di credito immobiliare, il Cliente potrà richiedere a mezzo PEC informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore;

6) Il Cliente Consumatore, nel caso di contratto "a distanza" o concluso "fuori dai locali commerciali", ha il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dandone comunicazione a Adattofin Mediazione Creditizia SpA a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare in Via Angelico, 163 - 00195 Roma (RM) o tramite PEC all'indirizzo: adattofin@pec.it, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo info@adattofin.it

Obblighi del Cliente. È fatto obbligo al cliente:

1) Di fornire a Adattofin Mediazione Creditizia SpA la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;

2) Di fornire dati veritieri, completi e aggiornati;

3) Di dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;

4) Di non conferire incarico contestuale ad altra società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.

Obblighi del Mediatore Creditizio. Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo:

- 1) Di mettere in contatto il cliente con banche o intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto;
- 2) Di fornire un'ideale consulenza e compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- 3) Di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- 4) Di rispettare il segreto professionale;
- 5) Di provvedere all'identificazione del cliente ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio.

Foro Competente. Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile (foro generale del consumatore).

RECLAMI e MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.

Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all'indirizzo Adattofin Mediazione Creditizia SpA - Ufficio Reclami Via Angelico, 163 - 00195 Roma (RM) oppure tramite posta elettronica all'indirizzo reclami@adattofin.it o tramite PEC adattofin@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- nominativo/ denominazione e recapiti del Cliente
- data del contratto di mediazione
- riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
- motivazione del reclamo
- richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione. In ossequio alla Comunicazione 27/20 dell'OAM si informa che il cliente non potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) poiché in base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori creditizi.

DEFINIZIONI

- Cliente. Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio
- Consumatore. Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- Clientela al Dettaglio. I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
- Finanziamento. Il finanziamento che il cliente intende ottenere con l'intermediazione del mediatore creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.
- Servizi accessori. Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- Incarico di Mediazione. Contratto di mediazione stipulato tra il mediatore creditizio e il cliente
- Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali. Il "contratto a distanza" è concluso senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" è qualsiasi contratto tra il mediatore e il cliente: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del cliente, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del cliente, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il cliente è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del cliente; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al cliente.
- Tecniche di comunicazione a distanza. Le tecniche di contatto con la cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
- Offerta fuori sede. Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico
- Supporto durevole. Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- Locale aperto al pubblico. Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del mediatore creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- Intermediari Finanziari. Società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.
- TAEG. Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- TEGM. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
- ISC. L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- Penale. Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- Provvigione. Compenso dovuto al mediatore creditizio commisurato all'importo del finanziamento.
- OAM. Organismo per l'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.